



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2011-0000255 del 16/05/2011

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 7, comma 3 e comma 5;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l'art. 8, comma 2, che così dispone: "Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l'art. 10, comma 1, che così dispone: "il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa



valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005";

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 "Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni", che così dispone: "Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 224, del 7 agosto 2008, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA - IPPC e del relativo Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.Lgs. n. 216 del 04 aprile 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico inerente l' assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012;

VISTA l' istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto, per la realizzazione di una "Unità di impianto HMU3 per produzione di idrogeno da gas naturale attraverso il processo di *steam reforming*" da realizzarsi nella esistente Raffineria nel Comune di Milazzo (ME), presentata in data 15 luglio 2008, acquisita al prot. DSA-2008-0020800 del 25 luglio 2008, dalla Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. con sede in Milazzo (ME), contrada Mangiavacca;

PRESO ATTO che la Società proponente, ai sensi dell' art. 24 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto a dare comunicazione al pubblico dell' avvenuto deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e delle successive integrazioni, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "*La Stampa*" e "*La Gazzetta del Sud*" in data 15 luglio 2008;

ATTESO che ai sensi dell' art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell' istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, acquisite o da



acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Società proponente prevede la realizzazione, all'interno della Raffineria di Milazzo (ME), di una nuova unità di impianto per la produzione di idrogeno mediante procedimento di "steam reforming", avente capacità produttiva nominale di 25.000 Nm³/h (2,27 t/a) e denominata HMU-3, che affiancherà le preesistenti unità HMU-1 e HMU-2 nel raggiungimento del fabbisogno di H₂ della Raffineria, necessario per la produzione di carburanti a basso tenore di zolfo (10 ppm rispetto al precedente limite di 50 ppm), in adeguamento alle nuove disposizioni in materia;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza presentata in data 15 luglio 2008, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono pervenute le seguenti osservazioni e pareri, che sono stati considerati in sede di istruttoria tecnica ed al fine dell'emanazione del presente provvedimento, da parte di cittadini, Enti ed Amministrazioni pubbliche interessati di seguito elencati:

- Nota del 1° giugno 2009, acquisita con prot. DSA-2009-0015252 del 16 giugno 2009, a firma dai Presidenti di alcune Associazioni ambientaliste e comitati cittadini (Agendo21, A.D.A.S.C., ISDE, Cittadinanza Attiva, Uniti contro la SNAM) dal titolo





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

“Osservazioni Studio di impatto Ambientale Raffineria di Milazzo Nuova Unità di steam reforming H₂U3”;

- Associazione “Tutela Ambiente e Territorio”: nota ricevuta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con prot. CTVA/2009/3140 del 18 agosto 2009, ed acquisita al prot. DVA-2011-915 del 18 gennaio 2011;
- Associazione “Tutela Ambiente e Territorio”: nota ricevuta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con prot. CTVA/2009/3141 del 18 agosto 2009, ed acquisita al prot. DVA-2011-915 del 18 gennaio 2011;
- Associazione “Tutela Ambiente e Territorio”: nota ricevuta elettronica dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con prot. CTVA/2009/3960 del 23 ottobre 2009, ed acquisita al prot. DVA-2011-915 del 18 gennaio 2011;
- Associazione “Tutela Ambiente e Territorio”: nota ricevuta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con prot. CTVA/2009/3871 del 20 ottobre 2009, ed acquisita con prot. exDSA-2009-0028694 del 27 ottobre 2009;
- Associazione “Tutela Ambiente e Territorio”: nota ricevuta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con prot. CTVA/2009/4062 del 03 novembre 2009, ed acquisita al prot. DVA-2011-915 del 18 gennaio 2011;
- Associazione “Tutela Ambiente e Territorio”: nota ricevuta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e



VAS con prot. CTVA/2009/4210 del 13 novembre 2009, ed acquisita al prot. DVA-2011-915 del 18 gennaio 2011;

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione istruttoria AIA - IPPC in data 2 aprile 2010 con prot. CIPPC-00_2010-0000623;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 608 del 16 dicembre 2010 (prot. DVA-2011-0000877 del 17 gennaio 2011) che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATA la richiesta di chiarimenti inviata dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con nota prot. DVA-2011-0002318 del 23 febbraio 2011, inerente il parere n. 608 del 16 dicembre 2010;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 644 del 25 febbraio 2011 (prot. DVA-2011-0005588 del 08 marzo 2011), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. DG/PARC/34.19.04/6091/2009 dell'11 maggio 2009 (prot. DSA-2009-0013349 del 29 maggio 2009), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il parere della Regione Sicilia;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il Nulla Osta di Fattibilità rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia con delibera n. 126 dell' 1 dicembre 2009;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al progetto per la realizzazione di una "Unità di impianto HMU3 per produzione di idrogeno da gas naturale attraverso il processo di *steam reforming*" da realizzarsi nella esistente Raffineria nel Comune di Milazzo (ME), proposto da Raffineria di Milazzo S.C.p.A., rientra nell'ambito della procedura unificata VIA-AIA ai sensi del comma 2 dell'art. 8 "Norme di organizzazione" del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 4/2008;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 26 del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 4/2008, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto sopraindicato e alla contestuale autorizzazione all'esercizio di cui al D.lgs. 59/2005;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di una "Unità di impianto HMU3 per produzione di idrogeno da gas naturale attraverso il processo di *steam reforming*" da realizzarsi nella esistente Raffineria nel Comune di Milazzo (ME), proposto dalla Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. con sede in Milazzo (ME), contrada Mangiavacca, e la contestuale autorizzazione al successivo esercizio, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:



Art. 1
PRESCRIZIONI

Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -
VIA e VAS:

Emissioni in atmosfera

1. Vengano rispettati i limiti per le emissioni convogliate in atmosfera per l'intero complesso di raffineria (bolla) come di seguito indicati:

Limiti di emissione in concentrazione

Parametro	Limite prescritto mg/Nm ³
NOx	350 dal rilascio del Decreto AIA per la configurazione esistente della Raffineria 300 a partire da 36 mesi dal rilascio del Decreto AIA per la configurazione esistente della Raffineria
SO ₂	900 dal rilascio del Decreto AIA per la configurazione esistente della Raffineria 800 a partire da 36 mesi dal rilascio del Decreto AIA per la configurazione esistente della Raffineria
Polveri	40 dal rilascio del Decreto AIA per la configurazione esistente della Raffineria 30 a partire da 36 mesi dal rilascio del Decreto





*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

	AIA per la configurazione esistente della Raffineria
CO	100
COV	20
H ₂ S	3
NH ₃ e composti a base cloro	30

Limiti di emissione in flussi di massa

Parametro	Limite prescritto t/a
NO _x	2.487
SO ₂	9.608
Polveri	249
CO	1.224

- Il Proponente dovrà sviluppare entro 24 mesi dal rilascio del Decreto AIA per la configurazione esistente della Raffineria uno studio che permetta di raggiungere i limiti di 300 mg/Nm³



per gli NO_x, di 800 mg/Nm³ per gli SO_x e di 30 mg/Nm³ per le Polveri entro i successivi 12 mesi.

3. Prima dell'inizio dei lavori dell'unità HMU3 dovrà essere svolta una campagna di rilevamento della qualità dell'aria, nelle aree adiacenti la raffineria, almeno per 1 mese e con il controllo di ARPA Sicilia. Dovrà essere verificato che i valori del fondo per i macroinquinanti non superino i valori limite di cui all'allegato XI del Dlgs 155/2010. Qualora le ricadute del camino E30 calcolate in aggiunta al fondo non comportino il superamento dei valori limite, i flussi emissivi dell'impianto HMU3 potranno essere computati nei valori di bolla della raffineria comportando la seguente situazione emissiva:

Parametro	Limite prescritto
	t/a
NO _x	2.574
SO ₂	9.623
Polveri	251
CO	1.259





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

4. Per i microinquinanti organici ed inorganici in riferimento alle sostanze individuate ai punti 1.2; 1.3 ed alle altre sostanze sotto forma di gas e vapore di cui al punto 1.4, punti riferiti alla Sezione 1 parte IV dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Riduzione Emissioni in Atmosfera e Qualità dell'Aria), dovranno essere effettuate misurazioni, in accordo con ARPA Sicilia, per il calcolo delle concentrazioni di bolla delle sostanze sopra richiamate nella configurazione della Raffineria "ante operam" ed a sei mesi dalla successiva configurazione post operam.
5. Il camino E30 del nuovo impianto Steam Reforming HMU3 dovrà essere dotato, in accordo alla norma EN 14181, di un sistema di misurazione in continuo di portata volumetrica dei fumi, della misura della T e delle concentrazioni di SO₂, NO_x, PTS, CO e ossigeno.
6. Il Proponente dovrà estendere il progetto LDAR per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni diffuse al nuovo impianto HMU3.

Emissioni in acqua

7. Lo scarico TAS dovrà rispettare i valori limite definiti dalla normativa settoriale D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni (Tab. 3, All.V, Parte III, in acque superficiali). In particolare, a partire da 6 mesi dalla realizzazione del revamping della sezione biologica dell'impianto TAP, il valore limite



autorizzato per i solidi sospesi nelle acque di scarico passerà da 80 mg/l a 10 mg/l per l'acqua destinata al recupero e al valore di 50 mg/l per l'acqua che scarica direttamente a mare, la quale dovrà essere \leq al 50% della quantità totale di acqua trattata. A tali limiti vengono inoltre aggiunte nuove prescrizioni per alcuni parametri non normati dalla normativa vigente come riportato nella seguente tabella:

Inquinante / Parametro	Limite / Prescrizione
MTBE	$\leq 0,1$ mg/l
Azoto totale	≤ 20 mg/l
Vanadio	≤ 1 mg/l
Benzene	$\leq 0,05$ mg/l
Toluene	$\leq 0,05$ mg/l
Xilene	$\leq 0,05$ mg/l
AOX	$\leq 0,1$ mg/l

Gestione rifiuti





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

8. Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche. Il Proponente deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti.
9. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
10. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il Proponente è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed



etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.

11. Il Proponente deve garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione illustrate nel Decreto AIA per la configurazione esistente della Raffineria.
12. Nell'effettuare il deposito temporaneo il Proponente deve indicare preventivamente quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo). Il Proponente dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni 15 giorni lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature. Si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati.
13. Relativamente allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali prodotti in proprio presso la raffineria, si autorizza con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. Le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (attività di cui ai punti D 15 e R 13 dell'All. B e C della parte quarta del D.lgs. 152/06) sono le seguenti con i relativi quantitativi massimi stoccabili:





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio di cui all'All. D della parte quarta del D.lgs. 152/06, individuabili con i codici CER riportati di seguito, per un totale di 1.440 tonnellate con una capacità massima di stoccaggio di circa 1 tonnellata per mq:

Rifiuti non pericolosi:

- **050110** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
 - **050199** rifiuti non specificati altrimenti
 - **060603** rifiuti contenenti zolfo, diversi da quelli di cui alla voce 060602
 - **150102** imballaggi in plastica
 - **150104** imballaggi metallici
 - **150107** imballaggi in vetro
 - **150203** assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
 - **160214** apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
 - **160304** rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
-
- **160803** catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
 - **160804** catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)
 - **161106** rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
 - **170411** cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
 - **190905** resine a scambio ionico saturate o esaurite
 - **200136** apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
 - **200139** plastica

- rifiuti speciali pericolosi prodotti in proprio di cui all'All. D della parte quarta del D.lgs. 152/06, individuabili con i codici CER, per un totale di 3.193 tonnellate con una capacità massima di stoccaggio di circa 1 tonnellata per mq.



Rifiuti pericolosi:

- **050103*** morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- **050106*** fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- **050108*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- **050115*** filtri di argilla esauriti
- **060313*** sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- **061302*** carbone attivato esaurito (tranne 060702)
- **100116*** ceneri leggere prodotte dal coinceinerimento, contenenti sostanze pericolose
- **120116*** materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- **130301*** oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- **150110*** imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- **150202*** assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- **160209*** trasformatori e condensatori contenenti PCB
- **160601*** batterie al piombo
- **160602*** batterie al nichel-cadmio
- **160802*** catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- **160807*** catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- **170503*** terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- **170601*** materiali isolanti contenenti amianto
- **170603*** altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- **170605*** materiali da costruzione contenenti amianto
- **200121*** tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

14. Lo stoccaggio dovrà costituire fase preliminare al conferimento in altri impianti di smaltimento o recupero autorizzati.
15. I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti non oltre 12 mesi dalla data della loro produzione.
16. I rifiuti dovranno essere stoccati in contenitori idonei in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

17. I contenitori di cui al punto precedente dovranno essere collocati esclusivamente nell'area di deposito preliminare (zona nord-est) nei punti indicati:

Zona A - Rifiuti non pericolosi


Zona B - Rifiuti pericolosi

Zona C - Rifiuti pericolosi

18. I contenitori fissi e mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere contrassegnati da apposite etichette e targhe ben visibili, indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti.

Emissioni sonore

19. Il Proponente dovrà effettuare campagne di rilevamento del clima acustico ante operam e post operam con gli impianti alla massima potenza di esercizio con le modalità ed i criteri contenuti del DM 16 marzo 98 o, in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14 novembre 97 o al rispetto di eventuali strumenti normativi sopraggiunti. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, sulle vie di propagazione e direttamente sui recettori. La prima campagna di rilevamento dovrà essere effettuata a seguito dell'entrata in



esercizio delle modifiche impiantistiche e la documentazione delle suddette campagne dovrà essere trasmessa alle Autorità competenti; durante la costruzione della nuova unità il proponente dovrà effettuare misure di rumore ambientale in prossimità dei recettori sensibili e valutare con le Autorità locali l'opportunità di adottare eventuali interventi mitigativi alla sorgente o presso i recettori, i cui oneri saranno a carico del Proponente.

Prescrizioni tecniche e gestionali

20. Il Proponente è altresì tenuto al rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale relativo alla configurazione impiantistica attuale ove non in conflitto con le prescrizioni del presente parere.
21. Prima dell'inizio dei lavori il Proponente dovrà ottenere da parte della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la restituzione agli usi legittimi delle aree di intervento ai fini dell'esecuzione delle opere illustrate nel progetto, così come previsto dalla normativa vigente relativa ai Siti di Interesse Nazionale.
22. Dovrà essere attuato il piano di monitoraggio riportato nel parere emesso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 644 del 25 febbraio 2011, allegato al presente decreto.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Art. 2

ALTRE PRESCRIZIONI

1. Il Proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. A norma dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le eventuali prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. costituiranno parte integrante del presente provvedimento.
3. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
4. Si devono considerare prevalenti le prescrizioni riportate nel presente decreto rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nei pareri allegati.

Art. 3

MONITORAGGIO E CONTROLLO



1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Proponente garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.
3. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Proponente trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e alla ASL territorialmente competente.

Art. 4

DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento è realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 4, del presente decreto. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della società, la procedura di VIA viene reiterata.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione integrata ambientale ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza;
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Proponente presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
5. Si prescrive al Proponente di comunicare al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Proponente l'obbligo di comunicazione di ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione al Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Art. 5
TARIFFE**

1. Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa di cui all'articolo 33, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo i tempi, le modalità e gli importi definiti dall'articolo 5, comma 3 del decreto



interministeriale 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli.

2. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale del 24 aprile 2008.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Proponente resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
2. Il Proponente resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
3. Il presente provvedimento è comunicato alla Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Sicilia, all'ARPA Sicilia, alla Provincia di Messina, ed ai Comuni di Milazzo (ME) e San Filippo del Mela (ME). La Regione Sicilia provvede a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
4. La Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

5. La Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. trasmette al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell' art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
6. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell' impatto ambientale - VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Sicilia sul sito WEB del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. A norma dell' articolo 16, comma 2 , del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l' irrogazione da parte del prefetto di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l' adozione di misure ai sensi dell' articolo 9, comma 4, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, misure che possono arrivare alla revoca dell' autorizzazione e alla chiusura dell' impianto.
8. Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come di seguito indicato:
 - il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede, anche con il supporto di ISPRA, alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 12, 20, 21 e 22 dell' art. 1;
 - la Regione Sicilia provvede, avvalendosi del supporto di ARPA Sicilia, alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell' art. 1, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

